

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

145° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	16
5 ^a - Bilancio.....	»	18
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	30
11 ^a - Lavoro.....	»	32
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	47

Commissioni riunite

9 ^a (Agricoltura) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	51
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Infanzia.....	<i>Pag.</i>	56
---------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	57
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	60
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	61
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri.....	»	67

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,15.

VERIFICA DEI POTERI

Rinvio della discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Malentacchi (regione Toscana)

Dopo l'introduzione del PRESIDENTE, il quale ricorda che la seduta odierna della Giunta è dedicata alla discussione pubblica della elezione del senatore Malentacchi, dichiarata contestata dalla Giunta nella seduta del 27 marzo 2002, interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori il senatore TURRONI, secondo il quale ragionevolmente non sussistono le condizioni per l'inizio della discussione in seduta pubblica della predetta elezione contestata, dato che la Giunta non appare al momento adeguatamente rappresentata in tutte le sue componenti.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola il senatore CONSOLO, l'avvocato SARACENI, difensore del senatore Malentacchi, e l'avvocato PELLEGRINO, rappresentante del ricorrente Ulivi, nonché i senatori ZICCONI e SODANO Tommaso.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, onde poter valutare le richieste avanzate.

(La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40).

Alla ripresa della seduta, l'avvocato SARACENI formula istanza per il rinvio dell'udienza pubblica.

Interviene quindi l'avvocato PELLEGRINO, il quale – premesso di non opporsi, per ragioni di galateo istituzionale, alla richiesta del rappresentante del senatore Malentacchi – sottolinea comunque l'esigenza di non penalizzare ulteriormente il candidato Ulivi, già danneggiato dagli errori materiali posti in essere dagli uffici elettorali, che ne hanno impedito la proclamazione a senatore della Repubblica.

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE – in considerazione dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore del senatore Malentacchi e non contrastata dalla difesa del ricorrente Ulivi ed anche tenuto conto del precedente di cui alla seduta della Giunta del 24 giugno 1993 – rinvia l'inizio della discussione pubblica sulla elezione contestata del senatore Malentacchi ad altra seduta, la cui data sarà successivamente fissata.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1407) BASSO. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado*

(Esame e rinvio)

La senatrice DE PETRIS, in considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo e della scarsa presenza di senatori, chiede al Presidente di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Il presidente NOVI fa presente alla senatrice De Petris che il disegno di legge n. 1407 è stato assegnato ieri alle Commissioni 9^a e 13^a riunite, e, poiché verte su materia analoga a quella oggetto del disegno di legge n. 732, il cui esame da parte delle Commissioni 9^a e 13^a riunite è già iniziato, nella seduta odierna ci si potrebbe semplicemente limitare alla sola congiunzione dei due provvedimenti.

In assenza del relatore per la 13^a Commissione, senatore Ponzo, il Presidente riferisce brevemente sul disegno di legge n. 1407, il quale reca una disciplina riferita esclusivamente ai terreni ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia e non ricompresi nelle valli da pesca, e al solo esercizio dell'attività agricola. Tale disegno di legge lascia aperta, pertanto, la questione del regime giuridico delle valli da pesca, e si limita a prevedere l'assoggettamento dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia alle servitù idrauliche strumentali alla garanzia del buon regime idraulico della laguna da parte del Magistrato alle acque.

Propone quindi, per la deliberazione della Commissione, la congiunzione del disegno di legge n. 1407 con il disegno di legge n. 732.

La senatrice DE PETRIS chiede la verifica del numero legale.

Poiché le Commissioni riunite non sono in numero legale, il presidente NOVI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

(Esame e rinvio)

Il relatore BASSANINI, dopo aver ripercorso l'*iter*, nella scorsa legislatura, di un disegno di legge recante norme generali sull'attività amministrativa, in merito al quale si aprì un dibattito anche nell'ambito dell'Associazione dei professori di diritto amministrativo circa l'esigenza di fornire maggiori certezze e garanzie nel rapporto fra amministrazione e cittadino, di favorire, in particolare, un rapporto sempre più paritario fra cittadini e amministrazioni e di limitare il contenzioso, rileva come il testo in esame sia frutto di un lavoro di approfondimento e sistemazione effettuato dalla Commissione per l'esame di iniziative legislative in tema di attività amministrativa e tutela del cittadino, presieduta dal Ministro per la funzione pubblica. Sono confermati i tratti caratterizzanti il disegno di legge esaminato dalle Camere nella XIII legislatura: il richiamo al principio di legalità, il riconoscimento della possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare gli strumenti di diritto privato, anche nel perseguimento dei propri fini istituzionali, e la compressione dell'area delle invalidità giuridiche degli atti amministrativi.

Osserva quindi che si vengono definendo e fissando non pochi punti di convergenza, anche se vi sono specifici aspetti che meritano riflessione. In primo luogo, si conviene che le nuove norme devono formalmente essere introdotte come modifiche alla legge n. 241 del 1990, con il vantag-

gio, fra l'altro, di qualificare i principi da esse desumibili come principi generali dell'ordinamento o principi di grande riforma e, in quanto tali, vincolanti anche la competenza esclusiva regionale.

Vi è il dubbio se, dopo la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, l'esercizio della competenza legislativa regionale incontri ancora il limite dei principi generali dell'ordinamento o dei principi di grande riforma. Secondo il nuovo articolo 117 parrebbe, infatti, che i soli limiti al riguardo siano rappresentati dalla Costituzione, dal vincolo comunitario e da quello internazionale.

Sembra tuttavia inevitabile ammettere una competenza dello Stato ad attribuire ai propri apparati l'esercizio di funzioni amministrative non solo nelle materie di competenza concorrente, ma anche in quelle di competenza residuale delle regioni. La potestà legislativa in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane è attribuita in via esclusiva allo Stato e non si vede come tali funzioni non possano concernere anche materie di competenza regionale. Ciò non esclude, però, che agli enti locali siano conferite funzioni amministrative sia dallo Stato sia dalle regioni in materie appartenenti alle loro rispettive competenze legislative. Non va dimenticato, infine, che grandissima parte degli apparati svolgono funzioni amministrative in materie per le quali la potestà legislativa è esercitata o dalle istituzioni comunitarie o dai poteri pubblici italiani in attuazione del diritto comunitario.

Tutto ciò esige che non sia lasciata al mero arbitrio del soggetto che ne fa applicazione l'attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza e di rendere effettivamente giustiziabile il loro rispetto, anche alla luce del principio di leale collaborazione. Resta il fatto che tutti i soggetti costitutivi della Repubblica potrebbero essere chiamati a esercitare funzioni amministrative sul merito delle quali non dispongono della corrispondente potestà legislativa.

In tale scenario, bisogna rispondere preliminarmente alla domanda se, dopo la riforma del Titolo V, possa ritenersi esistente una competenza generale, tenuto conto che la Costituzione italiana, a differenza di quelle spagnola e tedesca, non contiene disposizioni esplicite sulle quali possa fondarsi una competenza dello Stato a disciplinare i principi dell'azione e del procedimento amministrativi.

Ci si deve domandare anzitutto da quale fonte potrebbe emanare simile disciplina. Una prima risposta si riferisce al ruolo delle fonti comunitarie, che, come è noto, hanno la forza di imporsi a tutti i soggetti costitutivi della Repubblica. La concezione secondo la quale tali fonti dovevano limitarsi a disciplinare il merito delle materie di loro competenza, restando riservata agli ordinamenti statali la scelta delle modalità procedurali dell'amministrazione e delle forme di tutela, è ormai superata alla luce della pervasività della normativa comunitaria su aspetti quali l'individuazione dei contraenti dei rapporti giuridici e la definizione delle misure di garanzia. Peraltro, il diritto comunitario non pretende di escludere che le fonti degli Stati membri dettino discipline generali sull'azione amministra-

tiva né è interessato alla distribuzione delle competenze fra tali fonti, che resta dunque, in Italia, questione riservata alla Costituzione.

Quanto alle fonti nazionali, ad avviso del relatore occorre domandarsi quali siano quelle legittimate a dettare discipline concernenti l'azione amministrativa, nel nuovo quadro costituzionale. In primo luogo, è bene prendere atto dell'attribuzione agli enti locali della potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Resta inoltre da chiarire l'ambito della loro potestà statutaria, che sembra comprendere in termini più generali anche la materia attribuita ai regolamenti.

Per stabilire la portata della potestà regolamentare, occorre valutare lo spazio di competenza che la Costituzione garantisce alle fonti superiori, cioè alle leggi.

Quanto alle regioni, nell'elenco delle materie di legislazione concorrente non figura più quella dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, alla quale poteva ricondursi, almeno per alcuni aspetti, una disciplina generale dell'attività amministrativa regionale. Tale materia ricade ora nella potestà legislativa regionale residuale: conseguentemente la regione non è tenuta a rispettare i principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. In tale ambito deve considerarsi compresa anche la disciplina generale amministrativa svolta da qualsiasi apparato, a meno che la potestà legislativa relativa non sia riservata allo Stato. È inoltre di competenza statutaria regionale, con il solo limite della armonia con la Costituzione, la determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, che sembra potersi esplicitare anche con riferimento alle funzioni amministrative.

Quanto allo Stato, la materia non compare fra quelle riservate alla sua potestà legislativa esclusiva; la constatazione tuttavia non è risolutiva, dovendosi indagare se alcune delle materie di competenza esclusiva non si riferiscano, con diversi nomi, alla disciplina generale dell'azione amministrativa.

A suo avviso, è la stessa Costituzione che può considerarsi fra le fonti nazionali da cui può scaturire una competenza generale dello Stato. A parte le implicazioni del principio democratico e il corollario delle riserve di legge a tutela delle libertà personali ed economiche, rilevano alcune norme e principi di fonte costituzionale, riprodotti più o meno testualmente in disposizioni di legge ordinaria o applicati dalla giurisprudenza. Figurano fra queste le norme sull'uguaglianza di cui all'articolo 3 e il principio di ragionevolezza che se ne desume nonché, più specificamente, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, indicati dall'articolo 97 come obiettivo delle leggi di organizzazione dei pubblici uffici, insieme alle loro esplicitazioni, articolazioni o specificazioni, come i principi di efficacia, efficienza ed economicità, che sono da considerare principi vincolanti anzitutto per l'attività amministrativa. Ancora più interessante è la questione del giusto procedimento, a proposito della quale, da ultimo, la Corte costituzionale ha accolto l'eccezione che lamentava la ca-

renza di garanzie procedurali, censurando la lesione del buon andamento dell'amministrazione.

Le norme e i principi costituzionali ricordati costituiscono il primo nucleo della disciplina generale dell'attività amministrativa. Nella loro portata trovano diretta applicazione senza bisogno di una intermediazione normativa ulteriore che, ove esistente, avrà solo carattere ricognitivo. L'uso della potestà normativa è invece indispensabile nell'ipotesi in cui l'attuazione possa svolgersi in modi diversi o in quella di sviluppi possibili ma non necessari. Occorre quindi valutare a quali dei pubblici poteri essa competa, accertando anzitutto se la Costituzione non attribuisca alla potestà legislativa statale competenze rilevanti.

L'articolo 117, secondo comma, lettera g), che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, è la prima disposizione da prendere in considerazione. Essa esclude dalla potestà legislativa generale delle regioni il campo dell'amministrazione statale, ma non è sufficiente a legittimare lo Stato a dettare norme efficaci nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. Rileva, inoltre, la successiva lettera l), che richiama la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa. Su quest'ultima espressione si deve soffermare l'attenzione: l'ambito non può considerarsi coincidente con le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa e con la disciplina processuale in senso stretto, mentre sembra sostenibile che esso comprenda la disciplina dell'attività amministrativa funzionale alla tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni; dunque la riserva potrebbe ritenersi comprensiva di norme e principi che configurano gli atti amministrativi come oggetto di possibile sindacato giurisdizionale.

Anche la riserva in materia di ordinamento civile può essere interpretata non già come riformulazione del vecchio limite del diritto privato, bensì con riferimento a fattispecie o modelli giuridici che ricorrono ordinariamente nei rapporti tra privati e, complementariamente, in altri rapporti. Potrebbe dunque interpretarsi, quella riserva, come riguardante la disciplina dell'attività amministrativa derogatoria del diritto privato e i diversi aspetti che definiscono il particolare regime di certi poteri amministrativi e la loro tipologia. La riserva risponde all'esigenza di assicurare sul territorio nazionale pari garanzie delle libertà e dei diritti costituzionali, ma rappresenta un'eccezione alla potestà generale delle regioni, per cui non può oltrepassare il limite necessario per raggiungere il suo fine (secondo il principio di proporzionalità) e deve limitarsi a dettare i principi, da attuare poi a livello regionale.

Un'altra riserva di legislazione esclusiva statale rilevante è quella in materia di tutela della concorrenza, in base alla quale possono definirsi regole dirette ad assicurare la concorrenza nel mercato e per il mercato, quindi anche quelle che debbono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni per la scelta dei contraenti. Anche in questo caso è possibile che la potestà legislativa si risolva nella posizione di norme di principio.

Di particolare rilievo è la riserva di cui alla lettera *m*), in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Mediante l'esercizio di tale potestà si possono imporre a tutte le amministrazioni obblighi attinenti ai servizi pubblici volti a rendere effettivo il diritto dei cittadini-utenti alla prestazione di un genere particolare di servizi. Ad esempio, gli obblighi relativi al termine massimo entro cui il provvedimento deve essere portato a conoscenza dell'interessato o quelli riconducibili alla cosiddetta semplificazione amministrativa, ovvero l'imposizione di obblighi diretti a garantire a tutti la conoscibilità delle attività delle amministrazioni mediante la pubblicità dei provvedimenti e delle relative motivazioni. La previsione che la disciplina statale non possa andare oltre la determinazione dei livelli essenziali si può giustificare anche per il fatto che la configurazione concreta dell'attività da svolgere deve procedere di pari passo con quella degli assetti organizzativi degli apparati che esercitano l'attività amministrativa. Infine, non risulta riservata allo Stato la competenza legislativa per l'attuazione o specificazione di norme e principi posti direttamente dalla Costituzione nella materia che interessa.

Il relatore sottolinea, dunque, che vi è lo spazio per un'operazione estremamente utile e interessante di adeguamento della disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 al nuovo quadro costituzionale nonché in funzione di una più matura ed avanzata consapevolezza dei diritti dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione.

Rimettendosi alla relazione che accompagna il disegno di legge, che giudica completa ed esaustiva, per una descrizione analitica dell'articolato, si sofferma, quindi, sui punti meritevoli di particolare approfondimento.

Con l'articolo 1 viene aggiunto, all'articolo 1 della legge n. 241, il comma 1-*bis*, che sancisce il principio generale secondo cui le amministrazioni pubbliche possono operare utilizzando strumenti del diritto pubblico o del diritto privato, servendosi anche di moduli negoziali per la realizzazione dei propri compiti istituzionali. Si tratta di una formulazione di incerto significato, che potrebbe essere interpretata nel senso che spetta all'amministrazione stabilire liberamente se applicare alla propria attività il diritto pubblico o quello privato. D'altro lato, lo stesso comma prosegue statuendo che le leggi e i regolamenti disciplinano in entrambi i casi i procedimenti per l'esercizio dei poteri amministrativi. Non si vede come, nel caso di applicazione del diritto privato, possano darsi dei poteri amministrativi. Comunque, se anche nel caso di opzione per il diritto privato occorre seguire i procedimenti previsti da leggi e regolamenti, si starebbe fuori dal diritto privato. L'oratore sottolinea che, a suo avviso, bisognerebbe più opportunamente stabilire che un'amministrazione può sempre agire applicando il diritto privato, quando la legge non disponga espressamente in modo diverso e sempre che non risultino violati i principi costituzionali che reggono l'attività amministrativa. In definitiva si tratterebbe di riformulare e generalizzare la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, della stessa legge n. 241 in materia di accordi, che stabilisce che a essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in

materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Si potrebbe procedere in modo ancora più preciso, riprendendo il principio di contrattualità formulato a suo tempo dalla Commissione Nigro, sulla scorta della legge tedesca sul procedimento amministrativo, che ha introdotto espressamente la regola della fungibilità del contratto rispetto al provvedimento.

Sul Capo III-*bis*, di cui all'articolo 4, osserva preliminarmente che, trattandosi di questioni che presuppongono la conclusione del procedimento, sarebbe più opportuno spostarne la collocazione dopo il Capo IV della legge n. 241. L'articolo 13-*bis*, che viene introdotto dallo stesso articolo 4, al comma 1 codifica l'interpretazione costituzionale, non ancora sufficientemente consolidata, secondo la quale per la cosiddetta esecutorietà dei provvedimenti amministrativi si deve rispettare la riserva di legge. Sebbene l'intento sia condivisibile, l'oratore ritiene che la formulazione non sia soddisfacente. L'esecuzione coattiva, infatti, non riguarda soltanto e tutti i provvedimenti, essendo prevista, ad esempio, per le entrate patrimoniali dello Stato, mentre, d'altra parte, i provvedimenti a effetti reali sono autoesecutivi. Il tratto caratteristico della esecutorietà consiste nel fatto che l'esecuzione coattiva da parte della pubblica amministrazione è possibile senza il previo intervento giurisdizionale; pertanto parrebbe piuttosto opportuno stabilire che l'adempimento di obblighi nei confronti delle pubbliche amministrazioni può essere imposto coattivamente, senza previo intervento dell'autorità giurisdizionale, soltanto nei casi previsti dalla legge. Quanto al comma 2, esso considera soltanto l'ipotesi di obblighi fungibili di fare e quelli di dare una somma di denaro, ma una delle ipotesi in cui si pone di frequente l'esigenza dell'esecuzione forzata è il rilascio di un immobile. Sarebbe opportuna una riformulazione che comprenda tutte le ipotesi.

Esprime inoltre la propria perplessità in merito alla possibilità che il provvedimento amministrativo possa liberamente stabilire le modalità, oltre che il termine, che gli obbligati debbono rispettare per l'adempimento volontario, mentre nulla è detto circa le modalità con cui si provvede all'esecuzione forzata, salvo il rinvio alle disposizioni riguardanti i crediti dello Stato per il pagamento di somme di denaro. La previsione che si dia comunicazione dell'inizio dell'esecuzione non è sufficiente, se non si regola il procedimento, e può essere superflua se esso ha inizio con un atto di intimazione.

L'articolo 13-*ter* del capoverso dispone poi riguardo alla sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione del provvedimento da parte dell'amministrazione. Sebbene si può convenire sull'opportunità di disciplinare l'argomento, dal momento che un provvedimento imperativo efficace ma non eseguito è causa di incertezza negativa, parrebbe il caso di esordire affermando che un provvedimento non eseguito entro un dato termine, di regola perde definitivamente la sua efficacia, così che sia ben chiara l'eccezionalità della sospensione.

Il nuovo articolo 13-*quater* prevede che competente a operare la revoca sia l'organo che ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge e che, analogamente a quanto previsto dall'articolo 11 per il

recesso da un accordo, sia pagato un indennizzo a colui nella cui sfera giuridica incide direttamente la revoca. Il termine «revoca» è usato con accezioni diverse: si chiarisce preliminarmente che si intende qualcosa di diverso dall'annullamento d'ufficio, ma si fa ricorso anche ad altri termini, come «rimozione» o «abrogazione». Sembra necessario definire l'atto cui la revoca può riferirsi come ad efficacia durevole. La disposizione appare carente, inoltre, perché non si occupa delle circostanze in cui è possibile far cessare l'efficacia di un provvedimento amministrativo. Essa può avere, infatti, effetti non diversi da quelli di un'espropriazione, ma a giustificare questa non basta il pagamento di un indennizzo, essendo necessaria anche l'esistenza di un interesse pubblico formalmente dichiarato. Del resto, il recesso dagli accordi sopra citato è possibile soltanto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Successivamente, l'articolo 13-*septies*, comma 1, si occupa dell'annullamento d'ufficio, su cui emerge totale convergenza di opinioni in ordine alla necessità di alcuni presupposti di ammissibilità (illegittimità, interesse pubblico attuale), mentre vi è incertezza su altri requisiti. È ancora poco chiaro invece, in giurisprudenza, il rilievo da attribuirsi al tempo trascorso dall'emanazione dell'atto. La disposizione, limitandosi a parlare di «termine ragionevole», appare, sotto questo profilo, priva di utilità.

L'articolo 13-*quinquies* è volto a dirimere alcuni contrasti giurisprudenziali, giungendo a soluzioni che ampliano la competenza del giudice amministrativo. Mentre il Consiglio di Stato ritiene che l'atto sia nullo soltanto nell'ipotesi di difetto assoluto di attribuzione, le sezioni unite della Cassazione ammettono la nullità anche nel caso di carenza di potere in concreto, cioè quando il potere, previsto dall'ordinamento, è attribuito all'amministrazione ma soltanto in presenza di presupposti, nel caso, inesistenti. Quanto alla violazione o elusione del giudicato, vi è l'esigenza di ricondurre al processo di ottemperanza tutte le questioni concernenti atti successivi al giudicato e a esso in qualche modo connessi, anche se in tal modo il processo di ottemperanza acquista sempre più i caratteri del giudizio di cognizione, con la conseguenza che le controversie perdono un grado di giurisdizione. Nell'articolo 13-*quinquies*, invece, si definiscono nulli tutti gli atti comunque in contrasto o elusivi del giudicato, per farne oggetto di una nuova competenza esclusiva del giudice amministrativo, estesa al merito, come quella relativa ai giudizi di ottemperanza. Sulla disposizione, in conclusione, a suo parere è difficile esprimere un giudizio fuori del quadro complessivo del nuovo processo amministrativo, per cui sarebbe consigliabile stralciarla e affrontarla in sede di esame del testo unico sul processo.

L'articolo 13-*sexies* e l'articolo 13-*septies*, comma 2, hanno il comune obiettivo di ridurre l'area degli atti amministrativi annullabili da parte del giudice. Il primo stabilisce che l'incompetenza rileva come vizio dell'atto soltanto quando l'attribuzione sia stabilita da leggi o regolamenti, distaccandosi dalla tradizionale denominazione triadica dei vizi, alla quale si apporta un'ulteriore modifica, specificando che produce vizio anche la violazione di regolamenti o disposizioni di fonte comunitaria. Il riferi-

mento alla triade, che ha ormai significato del tutto rituale, appare poco comprensibile e comunque pericoloso, laddove si apporta qualche ritocco marginale, se non inutile. Sarebbe preferibile intervenire più radicalmente, facendo riferimento alla violazione delle norme e dei principi che regolano l'attività amministrativa. Per il resto, le nuove disposizioni, partendo dal presupposto che ogni atto viziato è annullabile, prevedono delle possibili eccezioni. In tal modo, da un lato, si delimita l'ambito del principio dell'annullabilità e, dall'altro, si punta sulla sanabilità dei vizi. Le disposizioni, evidentemente ispirate a soluzioni straniere, sono meno stringenti, ad esempio, delle formule utilizzate dalle leggi spagnola e tedesca. A parte ciò, non si può dimenticare la preoccupazione di fondo, che le disposizioni la cui violazione non porta all'annullabilità, finiscono per perdere una parte del loro valore, che non è solo quello della protezione degli interessi di uno specifico cittadino, ma anche quello dell'imposizione alle amministrazioni di una correttezza di comportamenti. Nel momento in cui si inseriscono norme di questo tipo, occorrerebbe accompagnarle da sanzioni effettive nei confronti delle amministrazioni, anche se dalla violazione non deriva un danno per specifici diritti e interessi privati.

Quanto alla sanabilità dei vizi, il richiamo all'articolo 6 della legge n. 249 del 1968 risulta poco comprensibile e comunque approssimativo, per cui sarebbe auspicabile una riformulazione che chiarisca quali sono i vizi che si intende rendere sanabili, comprendendovi, per esempio, il difetto di motivazione, che potrebbe essere colmato fino alla decisione del giudizio.

Il relatore si sofferma da ultimo sulle disposizioni concernenti l'istituto della conferenza di servizi, sul quale sono intervenute diverse modifiche parlamentari che meritano di essere coordinate. L'operazione, a suo giudizio, è ben riuscita ma permangono dubbi sull'opportunità di consentire alle amministrazioni interessate di proporre obiezioni al di fuori della conferenza, facoltà che potrebbe determinare una partecipazione meno costante alla conferenza stessa.

Il disegno di legge modifica, infine, la disciplina del diritto di accesso con riferimento, in particolare, alle attribuzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui si dispone l'opportuno rafforzamento.

Il presidente PASTORE, ringraziato il relatore per l'illustrazione molto chiara ed approfondita, sottolinea l'esigenza di valutare come le disposizioni costituzionali che riconoscono la competenza statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali possano incidere su una più estensiva applicazione, anche oltre la sfera di attività delle amministrazioni statali, delle norme sul procedimento amministrativo poste a garanzia dei cittadini.

Il ministro FRATTINI esprime apprezzamento per l'approfondita esposizione del relatore, che riflette lo spirito dell'iniziativa in esame, volta a introdurre una normativa di principio sull'attività amministrativa, banco di prova per un nuovo metodo di legiferare, che si attenga ai profili

più generali, evitando di insistere sulle norme di dettaglio. Sottolinea inoltre l'esigenza di un adeguamento della disciplina sull'attività amministrativa al nuovo assetto costituzionale nonché rispetto a temi importanti, su cui la giurisprudenza si è talora pronunciata in modo oscillante.

Condividendo gli spunti di riflessione e le osservazioni illustrate dal relatore, auspica che il Parlamento abbia il coraggio di procedere nella direzione indicata, non solo dai lavori della Commissione Nigro, ma anche da una rilevante scuola di pensiero giuridico, fino a pervenire, progressivamente e senza rotture nell'ordinamento, all'accoglimento del principio della fungibilità fra provvedimento amministrativo e strumento negoziale. In tale prospettiva, l'atto e il procedimento amministrativo verrebbero gradualmente ad essere considerati non più la regola bensì l'eccezione, mentre il regime privatistico si estenderebbe alla generalità dei rapporti giuridici.

Riservandosi di intervenire in una fase successiva sul merito delle questioni evidenziate, in ordine alle considerazioni sulla revoca degli atti amministrativi, precisa infine che il testo in esame propone un nuovo sistema che subordina a tale istituto a determinate condizioni; in particolare, laddove mutino le situazioni su cui si fonda il provvedimento, ma anche nel caso in cui sopravvenga una loro diversa interpretazione, eventualità che sarebbe pregiudizievole trascurare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

84^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto dell'impossibilità di prorogare il termine per l'espressione del parere, essendo esso fissato da norma di legge ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997. Non essendo previste altre convocazioni della Commissione prima della decorrenza finale del termine in scadenza oggi, propone di passare alla votazione della proposta di parere favorevole da lui avanzata, nonostante che la 5^a Commissione permanente non abbia ancora espresso le osservazioni richieste. Invita comunque il Governo ad uniformarsi alle osservazioni che eventualmente la 5^a Commissione dovesse ugualmente esprimere, nella giornata odierna.

Il sottosegretario VIETTI concorda con la proposta del Presidente; ricorda altresì che il Governo ha già fornito i chiarimenti richiesti dalla 5^a Commissione, fugando i dubbi che erano stati sollevati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente Antonino CARUSO riceve a maggioranza mandato ad esprimere parere favorevole sullo schema in titolo.

La seduta termina alle ore 10.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

121^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora e Vegas, e per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1298-B) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore GRILLOTTI, in sostituzione del relatore FERRARA, rileva che si tratta del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 45 del 2002, in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati. Segnala che le modifiche apportate consistono sostanzialmente in una rimodulazione sia dei massimali su cui opera la garanzia prestata dallo Stato, sia dei premi dovuti dalle imprese di trasporto aereo. In considerazione del parere di nulla osta reso sul testo del decreto, rileva che non vi sono osservazioni sull'attuale formulazione.

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso conforme al relatore.

La Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Interviene il sottosegretario MOLGORA, il quale, con riferimento agli articoli 1, 3, 8 e 10, fa presente che si tratta di disposizioni la cui attuazione avviene nell'ambito delle risorse già stanziare nel bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda le osservazioni concernenti l'articolo 9, relative all'utilizzo di 12.911.000 euro per il proseguimento della gestione temporanea delle miniere del Sulcis, segnala che non è parso necessario prevedere una conseguente riduzione delle risorse destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, in quanto tali ultime risorse sono indifferentemente utilizzabili sia per le agevolazioni finanziarie che per la gestione temporanea. In passato la proroga della gestione temporanea e l'utilizzo a tal fine delle risorse dell'articolo 8, comma 3, hanno seguito la medesima tecnica normativa dell'attuale articolo 9.

Con riferimento all'articolo 12, segnala che tale norma si configura come mera condizione potestativa in favore dei Comuni, i quali valuteranno l'opportunità di procedere alle dismissioni patrimoniali con conseguente rinuncia ai canoni riferiti ai beni in questione.

La copertura finanziaria disposta dall'articolo 17 risulta congrua in quanto prevede l'utilizzo, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, dell'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; al riguardo, segnala che il medesimo Ministero ha precisato che l'autorizzazione di spesa è destinata all'esecuzione di attività di formazione ed aggiornamento.

L'attuazione della disposizione di cui all'articolo 20 non produce né nuovi né maggiori oneri in quanto si tratta di interventi da considerarsi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In ordine alla valutazione circa la congruità della clausola di invarianza degli oneri relativi all'istituzione e al relativo funzionamento del comitato di esperti in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui al comma 2, dell'articolo 20, ritiene che la successiva disposizione del comma 3, in cui si prevede la mancanza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dia completa garanzia che non vi siano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, vuoi a titolo di gettone di presenza che a titolo diverso. Inoltre, per lo svolgimento dei relativi compiti sarà utilizzata la struttura amministrativa attualmente esistente presso il Ministero delle attività produttive.

Per quanto poi concerne la richiesta di valutazione circa gli eventuali effetti finanziari negativi della disposizione di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, osserva che la stessa è stata introdotta allo scopo di migliorare l'allineamento della normativa in materia assicurativa al disposto comunitario, con particolare riferimento al ricorso tuttora pendente davanti alla Corte di Giustizia della Comunità europea avanzato dalla Commissione europea in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 70 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2000.

In merito all'articolo 22, fa presente che il fondo per la razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, già operativo da tempo, è stato costituito con contribuzioni a totale carico del settore produttivo interessato; in particolare, l'attuale disponibilità è stata generata da contribuzioni, a carico dei soggetti titolari di autorizzazioni per la distribuzione, nella misura rispettivamente di 3 lire e di 1 lira per ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli anni 1998, 1999 e 2000. Tale misura non ha causato alcun riflesso sul gettito fiscale.

La misura che si intende adottare con l'articolo in esame prevede un nuovo versamento al fondo, da parte degli stessi soggetti interessati in precedenza, unicamente per l'anno 2002, per un ammontare che sarà stabilito in un apposito provvedimento del Ministro per le attività produttive e che, presumibilmente, sarà pari o inferiore alla cifra stabilita in precedenza. Non è quindi previsto alcun riflesso sull'ammontare del gettito fiscale.

Per quanto riguarda il chiarimento richiesto sulle modalità di applicazione del sistema tariffario nazionale ai gasdotti internazionali di importazioni, stabilito all'articolo 23, rileva che tale norma non comporta nessuna variazione del gettito fiscale. Le tariffe di trasporto sono, infatti, versate dai soggetti che utilizzano i gasdotti per trasportare il proprio gas ai soggetti che possiedono i gasdotti stessi o che ne detengono i diritti di transito.

Con riferimento all'articolo 24, fa presente che il contributo straordinario all'ENEA, già previsto dalla finanziaria 2001, è rideterminato dalla norma in questione trattandosi, pertanto, come già segnalato nella relazione tecnica, di mera riallocazione di risorse. Relativamente alla prevista compensazione tra gli oneri di ricerca ed il canone posto a carico degli operatori, previsto dall'articolo 25, precisa invece che gli oneri in questione sono correlati al numero di richieste di iscrizione di prodotti nell'apposito elenco, numero non predeterminabile con precisione. L'articolo, tuttavia, pone esplicitamente al Ministero per le attività produttive un limite per tali spese corrispondente alla disponibilità del fondo che si verrà a costituire, a sua volta, accantonando il 50 per cento dei versamenti effettuati dagli operatori. In ultima analisi, quindi, l'ufficio competente potrà e dovrà provvedere alle spese in questione solo se il capitolo sarà adeguatamente alimentato dai versamenti degli operatori.

Tenuto conto che dall'articolo 27 non possono generarsi oneri aggiuntivi, dichiara, inoltre, che l'estensione dell'attività di controllo della Guardia di finanza deve essere considerata come mera competenza istituzionale.

Con riferimento all'articolo 28, fa presente che cessionari dei prodotti alimentari possono essere solo soggetti privati, mentre, passando all'articolo 29, segnala che si tratta di una disposizione che prevede un'autorizzazione di spesa a carattere permanente a decorrere dal 2003 che trova copertura finanziaria, correttamente riferita al triennio 2002-2004, limitatamente alle proiezioni per gli esercizi 2003 e 2004.

Quanto, poi all'eventuale impatto derivante dall'imputazione a carico del bilancio del Ministero per le attività produttive del trattamento econo-

mico degli *ex* appartenenti ai ruoli degli UPICA, la disposizione produrrà un mero slittamento nel tempo delle assunzioni già programmate. Non si dispongono invece elementi di valutazione per quanto concerne il comma 4.

Circa l'eventuale impatto della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 29 sulla programmazione delle assunzioni, ritiene di dover evidenziare che, nel caso in specie, non si tratta di nuove assunzioni, bensì, di personale già in servizio presso il Ministero delle attività produttive ed inserito nella pianta organica del Ministero stesso.

Relativamente all'articolo 32 fa presente che la legge n. 410 del 28 ottobre 1999, recante «Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari» è intervenuta a disporre termini e modalità per la conclusione degli esercizi provvisori di alcuni fra i consorzi medesimi, già tutti posti in liquidazione coatta amministrativa, *ex* articolo 2540 del codice civile, con provvedimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali che, contestualmente, ha provveduto a nominare i commissari liquidatori cui affidare la gestione delle relative procedure concorsuali.

Per quanto concerne la natura giuridica di tali commissari, occorre fare riferimento agli articoli 198 e 199 del Regio Decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) che individuano gli organi della liquidazione coatta amministrativa e le specifiche responsabilità dei commissari stessi, i cui poteri e funzioni vengono dettagliatamente declinati negli articoli 27 e seguenti della citata legge fallimentare.

Con riguardo all'articolo 33, rileva, infine, che non si riscontrano effetti finanziari di nessun genere, trattandosi, nel caso in questione, di sanzioni pecuniarie.

Dopo che il senatore PIZZINATO ha chiesto delucidazioni sugli aspetti finanziari dell'articolo 29, prende la parola il relatore IZZO che, tenuto conto delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, illustra una proposta del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione che:

a) all'articolo 9, comma 1, siano sostituite le parole da: «a valere», fino alla fine del periodo, con le altre: «e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.»;

b) all'articolo 12, comma 1, capoverso, siano sostituite le parole: «in misura pari alla», con le altre: «in misura non inferiore alla» e siano soppresse le parole: «con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza»;

c) all'articolo 14, comma 3, siano sostituite le parole: «non deriveranno», con le altre: «non devono derivare»;

d) all'articolo 20, comma 2, sia aggiunto in fine, il seguente periodo: «, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.»;

e) all'articolo 24, sia sostituito il comma 1 con il seguente: «1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003";

f) all'articolo 29, comma 2, dopo le parole: «comma 1», siano inserite le altre: «, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003,»

Il parere di nulla osta sugli articoli 1, 3, 8 e 10 è reso nel presupposto che tali norme agiscono nel limite delle risorse stanziato».

Il presidente AZZOLLINI rileva che, in considerazione della complessità delle problematiche emerse e delle ulteriori richieste di chiarimento avanzate, appare necessario rinviare la trattazione dell'argomento in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI rileva che la trattazione degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, al fine di poter procedere ora ai più urgenti lavori della Sottocommissione per i pareri. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 13,55.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'orario in cui è terminata la seduta antimeridiana dell'Assemblea, ritiene più proficuo rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per oggi pomeriggio.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte inoltre che, la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30, avrà invece luogo alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 14.

122^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 3.19, 4.7 e 6.184 (che prevedono ipotesi di risarcimento dei danni), nonché 4.0.4 (comma 3), 5.40, 5.75, 5.0.3, 6.61, 6.301, 6.303, 8.10 e 8.5, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre poi valutare gli effetti degli emendamenti 1.55, 2.301, 2.46, 2.344, 2.302, 2.179, 2.181, 2.186, 2.187, 2.140, 2.0.9 e 2.14/11 (che prevedono l'applicabilità, a varie fattispecie, dell'istituto dell'aspettativa per mandato parlamentare), degli emendamenti 2.207 – analogo al 7.0.1 – 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.236 e 2.237 (in materia di attribuzione di indennità o compensi a membri del Governo), degli emendamenti 2.0.15, 4.0.8, 6.0.4, 7.16 (articolo 7-ter), 7.22 (articolo 7-ter), 8.0.10 (articolo 8-ter) e 8.0.5 (articolo 8-ter) (che intervengono sul regime fiscale della gestione patrimoniale), oltre che degli emendamenti 5.96 (sull'indennità dei componenti l'Autorità, presumibilmente della concorrenza e del mercato), 6.123 e 6.124 (che ampliano le funzioni della medesima Autorità), 8.7 (che, a parità di funzioni, aumenta lo stanziamento finalizzato alla copertura dell'onere di cui all'articolo 8), 8.0.6 e 8.0.7 (in materia di comunicazione politica radiotelevisiva). Con riferimento agli emendamenti 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.9, 5.70, 6.0.2, 6.0.3, 7.16 (articoli 7 e 7-bis), 7.22 (articoli 7 e 7-bis), 7.25, 8.0.10 (articolo 8-bis) e 8.0.5 (articolo 8-bis), relativi al gestore del patrimonio del titolare della carica di

Governo, occorre valutare se tale gestione non possa determinare oneri a carico del bilancio dello Stato ed eventualmente, in tale ipotesi, considerare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza finanziaria. Rispetto all'emendamento 6.140 (che istituisce e disciplina l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi), occorre verificare la congruità dell'onere indicato all'articolo 6, comma 6. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8 (sul potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato), occorre valutare se la soppressione o la sostituzione, anche parziale, delle norme in questione ovvero la riduzione dei previsti maggiori organici di personale, sia compatibile con le più ampie competenze attribuite dal provvedimento alla medesima Autorità. Tale valutazione sembra dover riguardare gli emendamenti 8.3, 8.8, 8.17, 8.18, 8.9, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, nonché gli emendamenti 8.14 e 8.16 (che propongono anche misure riguardanti la gestione patrimoniale e il relativo regime fiscale) e gli emendamenti 8.15, 8.13, 8.12 e 8.27 (che disciplinano anche la gestione patrimoniale). Occorre, inoltre, verificare la congruità della quantificazione dell'onere recato dall'emendamento 8.26 (che consente l'assunzione di personale a contratto presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato), nonché, acquisita conferma della quantificazione, peraltro già verificata con apposita relazione tecnica, dell'onere connesso all'emendamento 8.1 (che prevede l'incremento di 15 unità di personale anche per la dotazione organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), condizionarne l'eventuale approvazione a quella dell'emendamento 8.2 che ne dispone la relativa copertura finanziaria. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti 3.19, 4.7, 6.184, 4.0.4 (limitatamente al comma 3), 5.40, 5.75, 5.0.3, 6.61, 6.301, 6.303, 8.10 e 8.5. Precisa, inoltre, che gli emendamenti 2.207, 7.0.1, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.236, 2.237, 5.96, 6.123, 6.124, 8.7 e 6.140 sono suscettibili di comportare maggiori oneri.

Il senatore MORANDO interviene per esprimere il proprio dissenso rispetto all'avviso contrario del rappresentante del Governo sull'emendamento 6.124, che, a suo giudizio, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario all'approvazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento in questione.

Il sottosegretario VEGAS precisa che sull'emendamento 8.1, il parere potrebbe essere di nulla osta a condizione che venga approvato l'emendamento 8.2.

Il RELATORE propone, pertanto, un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria

competenza, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.19, 4.7, 6.184, 4.0.4 (limitatamente al comma 3), 5.40, 5.75, 5.0.3, 6.61, 6.301, 6.303, 8.10, 8.5, 2.207, 7.0.1, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.236, 2.237, 5.96, 6.123, 6.124, 8.7 e 6.140. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 8.1, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga approvato l'emendamento 8.2, sul quale il parere è di nulla osta. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Tale proposta di parere, posta ai voti, viene, quindi, approvata.

(1149) *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte favorevole con osservazioni. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Al senatore PIZZINATO che rinnova la richiesta di chiarimenti in merito all'articolo 29, replica il sottosegretario VEGAS, precisando che la norma dovrebbe porre fine alla disparità di trattamento economico che, a seguito della riorganizzazione dell'articolazione del Governo, si è creata all'interno dello stesso dicastero.

Al senatore IZZO, che chiede chiarimenti in merito ai contenuti della tabella C richiamata nell'articolo 29, replica il senatore FERRARA, fornendo chiarimenti sull'argomento in questione.

Dopo un intervento del senatore PIZZINATO sulle disposizioni richiamate all'articolo 29, prende la parola il presidente AZZOLLINI per richiamare l'attenzione sul fatto che le osservazioni emerse dal dibattito non hanno rilievo ai fini della copertura finanziaria della norma. La condizione contenuta nella proposta di parere avanzata dal relatore nella precedente seduta è meramente volta ad esplicitare la quantificazione già oggetto di valutazione durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Posta, quindi, ai voti, la proposta di parere illustrata dal relatore nella odierna seduta antimeridiana, viene approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del provvedimento.

Il relatore IZZO segnala, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.0.2 e 3.7 che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Ritiene inoltre necessario valutare gli effetti degli emendamenti 1.1, 1.0.3, 3.1, 3.2, 3.12, 3.13, 3.14, 3.0.1 e 3.0.5. Con riferimento all'emendamento 3.10, segnala che non sussistono risorse finanziarie sufficienti a garantirne la copertura, mentre, relativamente all'emendamento 3.0.6, occorre verificare la congruità della quantificazione degli oneri. Tale verifica sembra necessaria anche rispetto all'emendamento 4.0.1, per il quale, ove le risorse impiegate a copertura dell'onere sussistessero e fossero riducibili, andrebbe valutata la necessità di ridurre la corrispondente autorizzazione di spesa cui si riferisce il comma 3. Occorre inoltre valutare gli effetti del successivo comma 4. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che sembrerebbe opportuno che l'eventuale parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.0.2, 3.7, 3.13, 3.14, 3.0.1, 3.10, 3.0.6 e 4.0.1. Segnala, altresì, gli emendamenti 1.9, 1.13, 1.8, 1.10, 1.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 5.1 in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento al secondo gruppo di emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, propone di esprimere avviso contrario solo sugli emendamenti 1.13 e 1.8 in quanto gli altri, dopo un attento esame, risultano privi di effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS esprime, altresì, avviso conforme al relatore in merito all'opportunità di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il relatore IZZO propone, infine, di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione, esaminati altresì gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.0.2, 3.7, 3.13, 3.14, 3.0.1, 3.10, 3.0.6, 4.0.1, 1.13 e 1.8, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, infine, che il parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili nell'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e di seguito riportati: 64.665.000 euro per il 2002, 110.806.000 per il 2003 e 92.756.000 euro per il 2004».

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore.

*AFFARE ASSEGNATO***Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI illustra il seguente schema di risoluzione, da lui presentato insieme ai senatori Izzo, Tarolli, Grillotti e Moro: «La Commissione programmazione economica, bilancio,

considerate le comunicazioni rese dal Governo sull'opportunità di rivedere, anche alla luce delle modifiche costituzionali nel frattempo intervenute, alcune parti della normativa contabile già in vista della sessione relativa alla manovra finanziaria per il triennio 2003-2005;

considerato che, nel corso del relativo dibattito sviluppatosi in sede parlamentare, è emersa l'esigenza di avviare una riflessione su ipotesi di modifica dell'articolo 81 della Costituzione nonché la necessità di dare inizio ad un processo di revisione degli istituti normativi in materia di finanza pubblica;

rilevato che tale processo investe materie tradizionalmente ascritte alla competenza parlamentare;

considerato altresì che, alla luce delle recenti modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione, previste dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, appare necessario il fattivo coinvolgimento delle regioni e delle autonomie territoriali e che tale coinvolgimento possa essere garantito da una organica attuazione dell'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2001, in materia di composizione ed integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali;

preso atto altresì della disponibilità emersa nel dibattito circa possibili adeguamenti delle norme dei regolamenti parlamentari riguardanti le decisioni di bilancio, in particolare per quanto riguarda la fase di Assemblée;

impegna il Governo a formulare un progetto normativo volto a:

1. ricalibrare le funzioni della legge finanziaria – da ridenominare "legge di stabilità" – sui vincoli esterni ed interni alla finanza pubblica, tenendo conto in particolare dell'ordinamento comunitario e dei rapporti con l'Unione europea (art. 117, comma 1 e 2, della Costituzione) nonché della necessità di disporre di norme di coordinamento della finanza pubblica (artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione), e per rafforzare il divieto di introdurre con la legge di stabilità interventi di carattere localistico o microsettoriale;

2. introdurre disposizioni volte a rivedere, semplificare e rendere tempestive le informazioni del Governo al Parlamento sugli andamenti periodici della finanza pubblica, in particolar modo comunicando con cadenza mensile dati coordinati sull'evoluzione del fabbisogno ed ogni tre

mesi – eventualmente nell’ambito della Relazione trimestrale di cassa – l’andamento del conto economico della P.A., nonché il quadro di raccordo con il fabbisogno;

3. riordinare, promuovendo un’apposita delega, la materia di cui ai titoli IV e V della legge di contabilità n. 468 del 1978 e successive modificazioni, al fine di pervenire ad un’omogeneizzazione dei principi e della struttura dei bilanci degli enti pubblici e alla creazione di una rete telematica in materia che permetta di conoscere nel tempo più breve possibile l’andamento dei flussi finanziari della pubblica amministrazione;

4. disciplinare più puntualmente la generale attività emendativa del Governo, prevedendo che gli emendamenti da presentare a suo nome siano sottoposti alla previa approvazione del Consiglio dei ministri, su parere favorevole del Ministro dell’economia per quanto concerne gli aspetti finanziari;

5. prevedere l’introduzione di un’ulteriore proroga del termine di emanazione dei testi unici in materia di formazione e gestione del bilancio dello Stato e di Tesoreria, previsti dall’art. 6 della legge n. 94 del 1997;

6. rimuovere le norme di delega, già contenute nella stessa legge n. 94 del 1997 (art. 5, comma 1, lett. *e*) ed *f*), relative alla ridefinizione del sistema della Tesoreria unica ed alla riorganizzazione dei conti di Tesoreria;

impegna infine il Governo ad avviare il riesame e la revisione dell’attuale struttura del bilancio dello Stato in vista di un miglioramento della trasparenza e della leggibilità dei relativi dati, pure in connessione con la riforma in atto della pubblica amministrazione».

Il senatore MORANDO annuncia che i Gruppi di opposizione si riservano di presentare al più presto uno schema di risoluzione, alternativo a quello proposto dal Presidente, e chiede pertanto che la Commissione non si pronunci oggi sull’argomento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI, accogliendo la proposta di rinviare alla prossima settimana il voto sulle proposte di risoluzione in esame, propone tuttavia che venga fissato tale voto nella giornata di mercoledì 29 maggio 2002 e che gli venga conferito il mandato di verificare la possibilità di pervenire ad un testo unitario, sul quale raccogliere la massima convergenza possibile.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha ricordato l’ampio e lungo dibattito svoltosi a seguito delle comunicazioni rese dal Governo sulla materia in argomento e che l’auspicio del Governo sarebbe quello di poter adottare modifiche normative già a partire dalla prossima sessione di bilancio, dichiara comunque di rimettersi alla Commissione in ordine ai tempi di votazione dei testi in esame.

Conviene la Commissione sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1298-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore, senatore CICOLANI, dopo aver ricordato che il decreto-legge n. 45 del 2002 proroga fino al 31 maggio il termine in materia di copertura assicurativa fornita dallo Stato a favore delle imprese nazionali di trasporto aereo, illustra le modifiche al testo del decreto-legge presentate dal Governo ed approvate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. In particolare, ricorda che il precedente decreto-legge n. 450 del 2001 aveva previsto la corresponsione di un premio da parte delle imprese nazionali di trasporto aereo che si applicava retroattivamente con decorrenza 27 novembre 2001. Quindi, l'originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1-ter del citato decreto-legge faceva riferimento, quali beneficiari della garanzia, sia alle imprese di trasporto aereo sia alle imprese di gestione aeroportuale. Con la modifica introdotta presso l'altro ramo del Parlamento, invece, si precisa che i premi vengono corrisposti unicamente dalle imprese nazionali di trasporto aereo.

Il presidente GRILLO, non essendovi senatori iscritti a parlare in discussione generale, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MAMMOLA, rispetto alle argomentazioni già evidenziate dal relatore, ritiene di dover aggiungere qualche elemento volto a chiarire le ragioni che hanno spinto il Governo ad un sostanziale cambiamento del decreto-legge in esame. Le modifiche che si sono introdotte sono giustificate da due motivi: in primo luogo, si tratta di un intervento tecnico-lessicale che mira ad evitare la ricorrenza di incertezze di tipo interpretativo; in secondo luogo, sul piano sostanziale, fa presente che gli accordi originariamente assunti non specificavano espressamente che tra i vettori aerei dovessero essere inclusi anche gli esercenti attività di cargo: ora, invece, per effetto della modifica introdotta anche questo ultimo settore rientra espressamente nella categoria dei soggetti coperti dai rischi assicurativi.

Preannuncia, infine, che permanendo le attuali condizioni, il Governo molto probabilmente sarà costretto ad emanare un ulteriore decreto-legge volto a prorogare i termini in materia di copertura assicurativa.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

77^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(848) *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*

(357) *STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici*

(629) *RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici*

(869) *MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge n. 848, a partire dall'emendamento 5.40. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti sui quali non si sono pronunciati nella seduta di ieri.

Il relatore TOFANI esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, riservandosi di pronunciarsi separatamente sugli emendamenti accantonati nella precedente seduta.

Invita quindi i proponenti a riformulare l'emendamento 5.98, sostituendo le parole: «di concerto» con le altre: «d'intesa».

Il senatore VIVIANI, a nome dei firmatari dell'emendamento 5.98, lo riformula nel senso indicato dal relatore.

Sull'emendamento 5.98, nel testo riformulato, esprimono parere favorevole il relatore e il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti i restanti emendamenti all'articolo 5, riservandosi anch'egli di pronunciarsi separatamente sugli emendamenti accantonati nella precedente seduta.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.112, 5.44 e 5.76.

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.80 – che ha modificato in tutto il testo del disegno di legge n. 848 l'espressione: «comparativamente rappresentative» riferita alle organizzazioni sociali, con l'altra: «comparativamente più rappresentative» – è precluso l'emendamento 5.46 e sono assorbiti gli emendamenti 5.78, 5.92, 5.82 e 5.97.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.77, con il quale si intende escludere la competenza degli enti bilaterali sulla determinazione dei contenuti dell'attività formativa.

Posto ai voti, l'emendamento 5.77 è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 5.45 e 5.125.

Viene quindi accolto l'emendamento 5.98, nel testo riformulato.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.75, volto a rafforzare la formazione e l'informazione dei lavoratori sui rischi connessi all'attività di impresa.

L'emendamento 5.75, posto ai voti, è quindi respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, è altresì respinto dell'emendamento 5.79.

Dopo la reiezione dell'emendamento 5.81, sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 5.80, 5.114 e 5.85. Viene altresì respinto l'emendamento 5.99

Il senatore RIPAMONTI annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi – l'Ulivo sull'emendamento 5.113.

Nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 5.113, il senatore BATTAFARANO osserva che esso si colloca nel solco del ragiona-

mento svolto dai Gruppi politici dell'opposizione per conseguire un rapporto più equilibrato tra formazione esterna e formazione interna all'azienda, ricollegandosi all'articolo 16 della legge n. 196 del 1997.

L'emendamento 5.113 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore RIPAMONTI dichiara quindi di aggiungere la firma all'emendamento 5.126, a favore del quale voterà.

L'emendamento 5.126, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BATTAFARANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.100, teso a coordinare le misure di tutela del lavoro dei minori con le norme di riordino dei contratti a contenuto formativo.

Il senatore RIPAMONTI sottoscrive l'emendamento 5.100 e annuncia il voto favorevole su di esso del Gruppo Verdi - l'Ulivo. Si tratta infatti di una proposta opportunamente intesa a garantire che i minori soggetti all'obbligo formativo non siano assoggettati a forme di sfruttamento mascherate da una formazione fittizia.

L'emendamento 5.100, posto ai voti, è quindi respinto.
È altresì respinto l'emendamento 5.83.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti accantonati nella precedente seduta.

Il relatore TOFANI riformula quindi l'emendamento 5.84, in un testo identico a quello degli emendamenti 5.57 e 5.47, anch'essi accantonati nella seduta di ieri.

I senatori FABBRI e BARELLI aggiungono le loro firme agli emendamenti 5.57, 5.47 e 5.84 (nuovo testo).

Con il parere favorevole del sottosegretario SACCONI, gli emendamenti 5.57, 5.47 e 5.84 sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e accolti.

Con riferimento agli emendamenti 5.58 e 5.104, il sottosegretario SACCONI sottolinea che il Governo intende riconoscere agli enti bilaterali funzioni di pubblico interesse, secondo le modalità e con le garanzie già da lui indicate in precedenti interventi. In tale prospettiva, l'espressione «autorizzatorie» intende articolare meglio la disposizione all'esame, sempre con riferimento ad una opzione di carattere generale, che il Governo tende a perseguire, per cui laddove si estende e si amplia il controllo sociale è possibile e ragionevole prevedere forme corrispondenti di semplificazione amministrativa. Rispondendo ad una obiezione del se-

natore Tommaso SODANO, sulla possibile confusione tra ruoli di gestione e ruoli di controllo, il rappresentante del Governo osserva che gli enti bilaterali non dovrebbero esercitare funzioni gestionali, bensì assolvere a compiti riguardanti il governo dell'incontro tra domanda e offerta formativa.

Il senatore VIVIANI ritiene che la proposta del Governo è suscettibile di tradursi in una distribuzione delle risorse squilibrata, che potrebbe discriminare le realtà del Mezzogiorno. Sottolinea quindi l'opportunità che sulle disposizioni in discussione si acquisisca l'avviso delle Regioni.

A proposito dell'osservazione da ultimo formulata dal senatore Viviani, il SOTTOSEGRETARIO richiama l'attenzione sull'accoglimento dell'emendamento 5.98, nel testo riformulato, intervenuta nella seduta odierna, che ha proprio il senso di valorizzare il ruolo delle Regioni. Osserva, quindi, che le esperienze finora maturate in materia di apprendistato consentono di affermare che non si è verificato un drenaggio di risorse nelle regioni settentrionali a detrimento del Mezzogiorno. Conferma quindi l'avviso contrario, già precedentemente espresso, sugli emendamenti 5.58 e 5.104.

Su tali emendamenti annuncia il voto favorevole del Gruppo democratici di Sinistra - l'Ulivo il senatore BATTAFARANO.

Con il parere contrario del RELATORE, gli emendamenti 5.58 e 5.104, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti.

Il PRESIDENTE avverte che è conclusa la votazione sugli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore DI SIENA annuncia il voto contrario del Gruppo democratici di Sinistra - l'Ulivo sull'articolo 5, osservando, in primo luogo, che la discussione svoltasi su tale articolo ha dimostrato il carattere arbitrario e artificioso – riconducibile a preoccupazioni di natura esclusivamente politica – della decisione, adottata dalla maggioranza, di accantonare gli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 848, in base alla discutibile motivazione della stretta connessione tra tali articoli e gli articoli finali della delega. In realtà, nel contesto di un riassetto del mercato del lavoro che dovrebbe puntare a valorizzare la formazione continua come fattore essenziale di supporto ad una flessibilità funzionale agli obiettivi di crescita e di stabilità dell'occupazione, risulta evidente la connessione tra il riordino dei contratti a contenuto formativo, di cui all'articolo 5, e la materia degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, disciplinata, appunto, agli articoli accantonati.

Nel merito, non è convincente la scelta del Governo di riconfermare il sistema basato sull'apprendistato e sul contratto di formazione lavoro,

puntando ad una specializzazione di tali strumenti. La vera novità introdotta dall'articolo 5 consiste infatti nell'evoluzione del contratto di formazione lavoro, che verrebbe finalizzato in modo quasi esclusivo alla riallocazione di attività lavorative che chiedono di essere riqualificate: in tal modo, questo strumento riguarderebbe lavoratori che hanno già alle spalle una precedente esperienza professionale, ed è pertanto suscettibile di determinare condizioni di stato giuridico e retributive diverse e meno vantaggiose di quelle che si avrebbero nel quadro normativo vigente. Persiste quindi il rischio che, invece di sostenere il reinserimento professionale dei lavoratori, i predetti contratti favoriscano una ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro.

Altrettanto discutibile – prosegue il senatore Di Siena – è la scelta del Governo di privilegiare la formazione in azienda rispetto a quella esterna. Su tale questione, nel corso della discussione, il Sottosegretario ha posto in evidenza il basso profilo qualitativo che spesso caratterizza la formazione esterna, degenerato, in taluni casi, in veri e propri sperperi di risorse pubbliche. Si potrebbe però obiettare che anche la formazione in azienda, e segnatamente l'esperienza pregressa dei contratti di formazione lavoro, si è caratterizzata per la scarsissima rilevanza quantitativa e qualitativa del contenuto formativo. Un approccio più meditato alla questione, quindi, dovrebbe far risalire le cause delle incerte vicende della formazione professionale in Italia a profili più strutturali, legati in particolare all'andamento dell'economia reale e alle arretratezze e agli squilibri del sistema produttivo.

La discussione su natura e compiti degli enti bilaterali – al di là delle pur apprezzabili rassicurazioni fornite dal Sottosegretario, sull'intento del Governo di non attribuire in via esclusiva a tali organismi l'esercizio di funzioni di natura pubblica – ha posto in evidenza l'esistenza di due diverse concezioni del rapporto tra pubblico e privato. Indubbiamente, a fronte della crescente complessità che caratterizza le dinamiche del mercato del lavoro, assume un maggior rilievo il ruolo dei soggetti privati, soprattutto nelle attività di gestione del raccordo tra domanda ed offerta di lavoro. Tuttavia, il rapporto tra pubblico e privato può essere definito correttamente solo a partire da una ridefinizione e differenziazione dei rispettivi ambiti di competenza, mentre il Governo sembra orientato a percorrere la strada – purtroppo in parte già intrapresa nella passata legislatura – di sovrapporre funzioni di varia natura, attribuendole in modo indifferenziato agli operatori privati ed ai soggetti pubblici.

Un ultimo elemento di forte perplessità deriva dal rapporto che la norma in votazione delinea tra sistema della formazione e sistema dell'istruzione e, in proposito, non ci si può non dolere per la reiezione di tutti gli emendamenti volti a sottolineare il ruolo dell'apprendistato come strumento per l'assolvimento dell'obbligo formativo a 18 anni. Un tale chiarimento avrebbe infatti consentito di evitare le improprie commistioni fra formazione e istruzione che caratterizzano anche il progetto di riforma della scuola proposto dal Governo.

Il senatore RIPAMONTI nell'annunciare il voto contrario del gruppo Verdi-l'Ulivo sull'articolo 5, osserva che tale disposizione appare del tutto inadeguata sotto il profilo del riassetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, definito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Nell'articolo in votazione persiste inoltre una non condivisibile impostazione, da lui già sottolineata in altri interventi, tendente a sottovalutare l'esigenza di assicurare il confronto con le parti sociali.

Non appare poi accettabile la scelta di privilegiare la formazione in azienda, a discapito di quella esterna, poiché il riordino di cui all'articolo 5 avrebbe dovuto assicurare un rapporto più equilibrato tra i due momenti formativi. Sarebbe stato preferibile puntare ad un riassetto volto a promuovere progetti formativi di qualità, in grado di incrementare le conoscenze e le capacità dei singoli lavoratori e, per questa via, di concorrere a rafforzare la competitività del sistema produttivo nel suo complesso.

Il senatore Tommaso SODANO, nell'annunciare il voto contrario all'articolo 5 della sua parte politica, sottolinea la scarsa attenzione rivolta in tale norma alla formazione continua, che, invece, costituisce un elemento strategico, in grado di determinare anche una diversa dislocazione dei rapporti di forza all'interno del mercato del lavoro. Il riordino dei contratti a contenuto formativo che viene prospettato con la norma in votazione asseconda, inoltre, il processo di squilibrata commistione tra istruzione e formazione che caratterizza anche la riforma della scuola promossa dal Governo. Mancano, poi, adeguate disposizioni di tutela, volte a contrastare i processi di precarizzazione che sovente si celano dietro attività formative fittizie, poste in essere con lo scopo di eludere precise disposizioni di legge. E' altresì discutibile la scelta di privilegiare la formazione in azienda, a discapito della formazione esterna, scelta suscettibile di tradursi in una visione riduttiva del carattere complesso ed articolato della domanda di formazione in rapporto alle dinamiche del mercato del lavoro.

Il senatore MONTAGNINO, nell'annunciare il voto contrario del gruppo Margherita-l'Ulivo sull'articolo 5, osserva che i principi di delega in votazione risultano, nel complesso, contraddittori rispetto ai pur apprezzabili intenti, di valorizzazione degli strumenti formativi e di maggior raccordo tra questi e il sistema dell'istruzione, enunciati dal Governo quali finalità del riordino dei contratti a causa mista. Tralasciando di riprendere le condivisibili argomentazioni svolte nei precedenti interventi, occorre sottolineare, in particolare, l'incerta determinazione delle competenze di enti privati, impropriamente caricati di funzioni pubbliche, nonché la scarsa chiarezza con cui si prevedono forme di apprendistato finalizzate al subentro nell'impresa. La genericità di alcuni principi di delega, inoltre, appare tale da conferire una eccessiva discrezionalità al legislatore delegato.

E' auspicabile che, nella discussione in Assemblea, il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene modificchino l'avviso contrario su almeno una parte degli emendamenti presentati dai gruppi politici dell'op-

posizione, manifestando una maggiore apertura su proposte intese a pervenire ad una miglior formulazione del testo dell'articolo 5.

Posto ai voti, l'articolo 5, nel testo modificato dalla Commissione, viene quindi accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848**Art. 5.****5.57**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, BARELLI, FABBRI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «enti bilaterali» aggiungere le seguenti: «e alle strutture pubbliche designate».

5.47

TREMATERRA, BARELLI, FABBRI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «enti bilaterali» aggiungere le seguenti: «e alle strutture pubbliche designate».

5.84

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti bilaterali» aggiungere le seguenti: «costituiti ad iniziativa di associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche specializzate».

5.84 (Nuovo testo)

TOFANI, *relatore*, BARELLI, FABBRI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «enti bilaterali» aggiungere le seguenti: «e alle strutture pubbliche designate».

5.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «competenze» eliminare la seguente: «autorizzatorie».

5.104

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali competenze», sopprimere la seguente: «autorizzatorie».

5.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: «orientamenti».

5.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «linee di guida».

5.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e codici di comportamento».

5.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa».

5.112

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «attività formativa» inserire le seguenti: «svolta in azienda, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, sulla base di quelli definiti dalla commissione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 179 del 20 maggio 1999».

5.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale e territoriale».

5.46

CHIRILLI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «comparativamente rappresentative» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

5.78

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».

5.92

PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, SALVI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «comparativamente» inserire la seguente: «più».

5.76

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole: «e territoriale».

5.77

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole: «anche all'interno di enti bilaterali».

5.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole: «ovvero, in difetto di accordo, determinati con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali».

5.125

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 5, comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «ovvero, in difetto di accordo, determinati con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali».

5.98

PILONI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, TREU, VIVIANI, DATO, DI SIENA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «in difetto di accordo,» sostituire le parole successive fino alla fine della lettera con le seguenti: «determinati con atti delle regioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

5.98 (Nuovo testo)

PILONI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, TREU, VIVIANI, DATO, DI SIENA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «in difetto di accordo,» sostituire le parole successive fino alla fine della lettera con le seguenti: «determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

5.75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) rafforzare la formazione completa, preventiva e periodica, dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ai campi elettromagnetici, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;».

5.79

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

5.82

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera l), dopo la parola: «comparativamente», aggiungere la seguente: «più».

5.97

PAGLIARULO, GRUOSSO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, DI SIENA, PIZZINATO

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «comparativamente», inserire la seguente: «più».

5.81

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera l), sopprimere le parole da: «territoriale e aziendale», fino alla fine della lettera.

5.80

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riferita ai contratti di formazione e lavoro ed all'apprendistato».

5.114

FABBRI

Al comma 1, alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riferita ai contratti di formazione e lavoro ed all'apprendistato».

5.85

BUCCIERO, DE MASI, FLORINO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riferita ai contratti di formazione e lavoro ed all'apprendistato».

5.99

VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, TREU, DATO, DI SIENA

Al comma 1, lettera l), aggiungere, alla fine: «, fate salve le ore di formazione esterna previste dalla legislazione in vigore».

5.113

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine le parole: «fatta salva la quantità di attività formativa esterna stabilita nell'articolo 16 della legge 24 aprile 1997, n. 196».

5.126

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, la seguente:

«l-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

5.100

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, SALVI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, la seguente:

«l-bis) revisione delle misure di tutela dei fanciulli e degli adolescenti di cui alla legge 17 ottobre 1987 n. 977 al fine di vincolare l'assunzione dei minori soggetti all'obbligo di frequenza di attività formative di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al ricorso al contratto di apprendistato».

5.83

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, la seguente:

«l-bis) rafforzamento del ruolo delle parti sociali nella definizione dei contenuti formativi e delle modalità di svolgimento dei contratti di formazione lavoro;».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

114^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 9,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole**

Il presidente NOVI avverte che, nella giornata di ieri, il senatore Antonio Battaglia, in considerazione della drammatica situazione che si registra attualmente in Sicilia, ha proposto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole.

Sono state quindi avanzate altre due proposte di identico tenore, rispettivamente, da parte del Presidente della Commissione e del senatore Rotondo.

A parte la drammatica situazione della Sicilia, non va dimenticato come l'inverno scorso si sia caratterizzato per la scarsità di precipitazioni atmosferiche, creando enormi problemi a non poche regioni italiane. Di qui l'assoluta necessità di procedere con la massima rapidità ad un'indagine conoscitiva che consenta, tra l'altro, di accertare le cause dell'inefficienza delle reti idriche di molte città ove, in alcuni casi, si registra una dispersione di acqua di circa il 50 per cento. Oltretutto, negli ultimi dieci anni sono state investite notevoli risorse finanziarie per opere di infrastrutturazione, senza che però si sia riusciti a colmare le notevoli lacune che si registrano, ad esempio, nella canalizzazione delle risorse idriche.

Sarà pertanto necessario, oltre ad effettuare alcuni sopralluoghi in Sicilia, Puglia e Sardegna, audire, tra gli altri, i presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna, nella loro qualità di commissari per l'emergenza idrica, i vertici dell'acquedotto pugliese, nonché i maggiori esperti in materia di prevenzione dei processi di desertificazione.

Il senatore Antonio BATTAGLIA fa presente di aver proposto lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo in presenza di una situa-

zione di estrema drammaticità, che vede vaste aree della Sicilia private della fornitura di acqua tanto per uso potabile quanto per uso irriguo.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che è auspicabile venga condotta con grande rapidità, sarà opportuno ascoltare, tra gli altri, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, allo scopo di individuare gli interventi necessari per affrontare il problema, contando sull'erogazione delle necessarie risorse finanziarie.

Il senatore MANFREDI esprime l'assenso del Gruppo Forza Italia sulla proposta di indagine conoscitiva in titolo, ricordando che ha avuto modo personalmente, nel 1995, di occuparsi del problema dell'approvvigionamento idrico in Sardegna; è significativo, al riguardo, che in questi sette anni non sembra che i problemi allora rilevati siano stati avviati a soluzione.

La Commissione conviene di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di autorizzare la Commissione ambiente a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(470) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori

(813) PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori

(1222) BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

– e petizione n. 135 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MARANO riferisce alla Commissione sui tre provvedimenti in titolo, nonché sulla petizione n. 135, facendo presente come essi affrontino tematiche di grande rilievo per le isole minori, fra le quali lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca e della maricoltura, lo sviluppo culturale delle popolazioni locali, la definizione degli strumenti urbanistici, il recupero dei beni culturali e ambientali, lo sviluppo dei trasporti, l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti, la riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici, l'approvvigionamento idrico, la salvaguardia della flora e della fauna, la regolazione del flusso turistico, la dismissione delle strutture di edilizia carceraria, l'istituzione di aree protette e parchi marini.

Nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo sarà opportuno cogliere l'occasione per affrontare anche altre problematiche di sicura importanza come quella dell'incentivazione alle attività produttive, quella dello sviluppo di reti *intranet* su *internet* con programmi affini alle direttive per i progetti riguardanti *e-government*, nonché quella della rivaluta-

zione e riconversione degli insediamenti militari dismessi e di verifica e censimento e dei siti militari in attività.

Nell'auspicare che l'esame congiunto dei disegni di legge si svolga con la necessaria celerità e nel far presente che un utile supporto conoscitivo potrà essere fornito dall'Associazione nazionale comuni isole minori, preannuncia l'intenzione di predisporre una bozza di testo unificato che sottoporrà alla Commissione, tenendo conto ovviamente di quanto emergerà nel corso della discussione generale.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore LAURO, dopo aver ringraziato il presidente Novi e tutta la Commissione per aver stabilito di iniziare l'esame dei disegni di legge in titolo, sottolinea il grande significato della recente visita effettuata dal Papa nell'isola di Ischia. Il disegno di legge n. 470, da lui presentato insieme ad altri senatori, trae spunto dal provvedimento esaminato nella scorsa legislatura nella Commissione ambiente del Senato, e reca pertanto una serie di previsioni che sarà in alcuni casi necessario modificare alla luce delle novità sopravvenute e, in particolare, delle recenti modifiche al titolo V della Costituzione.

Nel corso della discussione congiunta sarà necessario, in particolare, affrontare il nodo del trattamento e delle condizioni delle isole minori italiane che, sotto molti profili, risultano svantaggiate rispetto a quelle di altri paesi europei. Parallelamente, non si potrà non prendere in esame la questione della omogeneizzazione del trattamento delle isole minori in relazione al fatto che oggi si registra una notevole difformità in ragione dell'appartenenza all'una o all'altra regione.

Il senatore ZAPPACOSTA, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Marano il quale ha opportunamente preannunciato l'intenzione di predisporre una proposta di testo unificato, sottolinea l'esigenza di affrontare, in questa sede, tematiche di grande rilievo come quelle dell'approvvigionamento idrico, dell'autosufficienza in campo energetico e dei collegamenti col territorio peninsulare.

I tre disegni di legge mirano, appunto, ad affrontare i problemi aperti, venendo incontro alle esigenze delle popolazioni locali, nell'ottica del rispetto dello sviluppo sostenibile ed assicurando la salvaguardia da aggressioni di tipo speculativo in campo turistico e urbanistico. Sarebbe quanto mai opportuno, in tale contesto, trovare altresì dei meccanismi, anche di tipo fiscale, per venire incontro ai problemi dei residenti nelle isole minori. Si avverte infine l'esigenza di prevedere l'istituzione di una conferenza permanente dei comuni delle isole minori, o ipotizzare una nuova entità amministrativa, con il compito di affrontare il tema della frammentarietà geografica ed amministrativa.

Il senatore RIZZI, dopo essersi personalmente congratulato con il senatore Marano, dà atto al senatore Lauro di aver profuso il massimo im-

pegno, già nella scorsa legislatura, per affrontare le problematiche delle isole minori. È pertanto auspicabile che la legislatura in corso veda l'approvazione definitiva di un testo normativo idoneo ad affrontare e risolvere i problemi del recupero culturale e ambientale delle isole minori, dello sviluppo dei trasporti marittimi e aerei, della riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici, della salvaguardia della flora e della fauna. In tale quadro sarà opportuno far luce sulla permanenza di strutture carcerarie nelle isole minori, nonché sulla presenza di strutture adeguate ad assicurare la prevenzione degli incendi boschivi.

Il senatore PACE, dopo aver ringraziato la Commissione per aver iniziato l'esame dei provvedimenti in titolo, fa presente che il disegno di legge n. 813 prende le mosse dal lavoro già svolto nella scorsa legislatura con il contributo di tutte le parti politiche anche di centro-sinistra, a dimostrazione del fatto che quelli delle isole minori sono problemi che vanno al di là del colore politico. Si tratta infatti di aree del Paese costrette a una condizione di totale dipendenza dal continente, in un quadro che vede di fatto limitato il godimento dei diritti dei cittadini. È necessario allora fare il possibile per ridurre questa condizione di dipendenza ed è quindi auspicabile che l'*iter* dei disegni di legge in titolo sia quanto mai rapido per venire incontro alle attese delle popolazioni locali.

Il senatore BONGIORNO sottolinea come le isole minori siano depositarie di un importantissimo patrimonio naturalistico e culturale che, ovviamente, può aprire interessantissimi orizzonti anche dal punto di vista del potenziale economico. Ciò nonostante le isole minori presentano particolari condizioni di povertà e sono afflitte dal problema dello spopolamento progressivo. Occorre far sì che gli abitanti delle isole minori trovino condizioni tali da rimanere nei luoghi di origine e, se trasferiti altrove, di ritornarvi.

Il seguito dell'esame congiunto viene rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il presidente GRECO che, preliminarmente, dichiara di apprezzare la sistematicità e la completezza della relazione sottoposta quest'anno all'esame delle Camere. Si tratta di un'occasione importante che permette una sia pur parziale partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del diritto comunitario. È noto come l'imperfetta partecipazione dei Parlamenti nazionali al momento di formazione del diritto comunitario è una delle cause essenziali del cosiddetto *deficit* democratico al centro del dibattito sul futuro dell'Unione. Coglie quindi l'occasione per raccomandare al Governo di sostenere nel corso dei lavori della Convenzione europea ogni iniziativa idonea al fine di un più completo coinvolgimento dei Parlamenti nell'elaborazione della normativa europea di cui deve essere garantita una continua coerenza con il principio di sussidiarietà. In proposito apprezza le considerazioni svolte dall'onorevole Fini nella sessione di aprile della Convenzione. Lo sforzo per garantire una più completa partecipazione dei Parlamenti nazionali non si deve esaurire nella sola fase di elaborazione del nuovo quadro istituzionale europeo; va infatti rispettato con maggiore sollecitudine il principio, fissato nell'articolo 6 nella Legge comunitaria del 2000, secondo il quale gli atti e i progetti di atti normativi dell'Unione devono essere trasmessi tempestiva-

mente dal Governo al Parlamento. Similmente, nel processo di valorizzazione delle istituzioni esistenti, va auspicata un'azione del Governo a sostegno del ruolo e delle attribuzioni della COSAC che, anche nella sua ultima riunione tenutasi a Madrid all'inizio di questa settimana, non ha mancato di riaffermare l'essenzialità di questo strumento come mezzo di coordinamento dell'azione dei Parlamenti. Va poi condivisa la proposta avanzata dalla Commissione di ricorrere a strumenti consensuali, veri e propri accordi, in luogo dell'adozione di stringenti normative comunitarie. Lo strumento consensuale dell'accordo appare infatti il più idoneo a rispettare il principio di sussidiarietà.

Passa quindi ad analizzare puntualmente il contenuto della relazione in titolo soffermandosi in primo luogo sul quadro generale riportato nel primo paragrafo ove si richiamano i risultati ottenuti nei Consigli europei di Stoccolma, di Göteborg e di Laeken. Quest'ultimo non è riuscito a sciogliere il nodo delle sedi delle istituende agenzie europee ed in proposito coglie l'occasione per manifestare il sostegno per la scelta del Governo di difendere la candidatura di Parma a sede dell'Agenzia per la sicurezza alimentare. Negli ultimi Consigli ci si è soffermati, secondo quanto puntualmente riportato dalla relazione, sulla questione dell'allargamento. In proposito si evidenzia che vi sono tutte le condizioni per ritenere che, nel 2004, possano divenire membri dell'Unione un primo gruppo di dieci paesi candidati. Sul tema dell'allargamento, come la Giunta ha avuto modo di sottolineare nel corso dell'esame del programma della Presidenza spagnola e del programma della Presidenza della Commissione, assumono particolare rilievo la questione della definizione del nuovo quadro finanziario e quella della necessità di un riequilibrio del processo di allargamento con una più significativa apertura ai paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, per spostare più a Sud il baricentro dell'Unione.

La relazione, nel suo capitolo introduttivo, dedica anche un ampio spazio al dibattito sul futuro dell'Europa, ed in particolare ai risultati ottenuti con l'avvio dei lavori della Convenzione. In proposito coglie l'occasione per ricordare i punti salienti dell'ordine del giorno approvato alla sostanziale unanimità dall'Assemblea del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Nizza.

Passa quindi ad illustrare il secondo capitolo della relazione, che costituisce la parte più complessa e ricca della relazione medesima, che espone il complesso delle politiche della Comunità. In primo luogo il documento in esame si sofferma sulle iniziative a favore del mercato, delle imprese e dei consumatori, sottolineando che appaiono ancora irrisolti i temi relativi al brevetto comunitario e alla riforma degli appalti pubblici. Fra le priorità che il Governo italiano intende sviluppare durante l'anno in corso la relazione evidenzia, tra le altre, la questione della brevettabilità del software, la definizione del libro verde dei consumatori dedicato alle transazioni transfrontaliere, la realizzazione di un nuovo diritto sull'armonizzazione dei contratti.

In materia di affari interni e giustizia assume un particolare rilievo il problema della cooperazione tra giudici degli Stati membri in materia ci-

vile e commerciale che assicurerà ai cittadini l'esercizio dei propri diritti in tutta l'Unione, semplificando l'accesso alla giustizia nelle controversie transnazionali. Sottolinea in particolare la necessità di pervenire ad una più efficace cooperazione giudiziaria nella materia del diritto di famiglia ritenendo non più sopportabile che nell'Unione possano esistere ancora casi in cui i genitori si vedano negare il diritto di vedere i propri figli. In proposito vanno rapidamente definiti i due progetti di regolamento concernenti il riconoscimento delle decisioni in materia di accesso dei genitori separati ai figli e la responsabilità parentale.

Il presidente Greco, quindi, passando a considerare le questioni relative alla politica fiscale, osserva che gli obiettivi evidenziati dalla relazione sono quelli di una migliore organizzazione delle imposte indirette, il superamento del regime di deroghe nel campo dell'IVA e delle accise, la ridefinizione della tassazione dei redditi da risparmio e la lotta contro le frodi fiscali.

Circa la politica industriale la relazione evidenzia il ridimensionamento del volume degli aiuti di Stato erogati dal nostro paese. Quanto al problema energetico ritiene che occorra interrogarsi sulla questione, posta di recente sul tappeto, di un ritorno del nucleare. In proposito ricorda le esperienze di molti paesi europei e non, mentre il Governo italiano sembra preferire la strada di uno sviluppo delle tecnologie relative all'uso dell'idrogeno. Ritiene comunque utile che il Parlamento italiano si pronunci sulle linee direttrici contenute nel libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia, presentato dalla Commissione europea nel novembre del 2000. Occorrerebbe inoltre, a suo avviso, che ci si pronunci con chiarezza a favore dell'uso del biocarburante, che andrebbe favorito e promosso. Dichiaro inoltre di condividere le conclusioni e gli indirizzi scaturiti nel corso del Consiglio di Barcellona a favore di una piena realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas che risulta ancora frammentato in differenti mercati nazionali e regionali. Ritiene inoltre utile raccomandare al Governo di insistere, a livello comunitario, per risolvere i problemi posti da paesi non appartenenti all'Unione come la Svizzera che sono tuttavia parte integrante del sistema elettrico europeo.

Passa quindi ad analizzare le questioni relative alla politica dei trasporti. In proposito ricorda l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture stradali e ferroviarie che legano l'Italia agli altri paesi dell'Unione. Occorre dunque dare assoluta priorità alla realizzazione di nuovi e più rapidi corridoi ferroviari e superare i contingentamenti imposti sul territorio austriaco e francese al traffico dei mezzi di trasporto pesante; contingentamenti che si risolvono in pesanti penalizzazioni per le imprese italiane.

Ricordato l'appoggio dato dall'Italia al progetto Galileo, si sofferma quindi sulla politica ambientale e su quella sanitaria, con riferimento alle quali raccomanda la necessità di trovare il giusto equilibrio tra gli aspetti di tutela ambientale e della protezione del consumatore e le esigenze delle imprese commerciali ed industriali.

Circa la politica agricola il Presidente relatore evidenzia i risultati ottenuti con riferimento alla produzione dello zucchero nonché con riferi-

mento all'olio d'oliva. A quest'ultimo proposito ricorda la ridefinizione della regolamentazione sulle etichettature che ha chiarito che il luogo di origine dell'olio è legato al luogo di produzione delle olive. Più in generale ritiene che il Governo debba rinnovare il suo impegno per riorientare la politica agricola comune verso obiettivi mirati alla tutela della qualità, dell'ambiente e dell'occupazione, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze dell'agricoltura mediterranea. Reputa quindi opportuno, pur non facendone cenno la relazione, spendere alcune considerazioni sul settore della pesca, richiamando la necessità che il Governo sottoponga all'attenzione della Commissione la questione della dimensione mediterranea della pesca e la necessità, quindi, di salvaguardare specifiche realtà economiche e sociali adottando in particolare iniziative volte ad indurre i paesi terzi del Mediterraneo a non permettere l'uso delle cosiddette «spadare», vietate ai pescatori dei paesi appartenenti all'Unione.

La relazione dedica un apposito paragrafo alle politiche sociali e dell'occupazione. Si tratta di un tema cruciale nel dibattito interno nel quale occorre ribadire i principi e gli obiettivi fissati nell'ultimo Consiglio di Barcellona. In particolare va ribadita la necessità di eliminare gli ostacoli che si frappongono all'accesso al mercato del lavoro e di promuovere politiche attive dell'occupazione mantenendo l'approccio preventivo e l'attenzione ai disoccupati, per evitare che diventino disoccupati di lunga durata. Auspica che in occasione dell'esame della relazione in titolo non si riproducano le polemiche che si stanno producendo nel dibattito politico interno.

Circa i problemi della coesione economica e sociale e dell'uso dei fondi strutturali, ritiene che il principio della solidarietà debba rimanere una priorità assoluta ed irrinunciabile nella politica di coesione in un'Europa allargata. In proposito ricorda il *memorandum* presentato dal Governo italiano nel 2001 che è stato apprezzato dal Commissario competente e contiene suggerimenti che occorre riproporre nelle sedi opportune per definire un corretto metodo per l'individuazione delle aree destinatarie dei fondi strutturali. Al riguardo ricorda l'iniziativa della Giunta di avviare un'indagine conoscitiva congiuntamente alla Commissione bilancio.

Dopo aver trattato delle questioni affrontate nella relazione relativamente alle relazioni esterne dell'Unione europea, si sofferma in particolare sulle questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune. Ricorda in proposito l'iniziativa assunta dopo l'11 settembre, il problema di dotare di capacità operative la PESC tema quest'ultimo che è stato oggetto di un intenso dibattito presso la Commissione difesa i cui principali spunti di riflessione potranno essere riproposti in questa sede. Sottolinea il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dei rapporti dell'Unione con la Russia e delle altre iniziative che porteranno, nei prossimi giorni, ad un più ravvicinato confronto tra la Russia e la NATO. Similmente va apprezzato il ruolo del Governo italiano nei conflitti mediorientali. Tutte queste iniziative sono nel segno e mostrano la necessità di una presenza più incisiva dell'Europa che come Unione si dovrebbe dotare di strumenti efficaci.

Quanto alla cooperazione di polizia, si sofferma in particolare sulla grave questione posta dall'afflusso incontrollato di immigrati clandestini nel territorio dell'Unione. Si tratta di una questione da affrontare a livello comunitario ed in tale direzione vanno le iniziative assunte dal Governo italiano. Il fine è quello di realizzare un controllo europeo delle frontiere sia marittime sia terrestri.

Il Presidente conclude illustrando l'ultimo capitolo della relazione è dedicato all'attuazione del diritto comunitario al contenzioso: in proposito egli pone l'accento sul significativo successo conseguito nel livello di recepimento delle direttive; più complessa – egli aggiunge – è invece la situazione delle procedure di infrazione, anche se la relazione evidenzia significativi progressi conseguiti nell'ultimo anno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni del presidente sulla partecipazione di una delegazione di osservatori parlamentari alla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 9,45.

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni e in parte non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo osservando che l'emendamento 1.2 attiene ad una materia di competenza residuale delle Regioni, quale la pesca e che l'emendamento 1.13 prevede, al comma 11-*quater*, l'adozione di decreti ministeriali in una materia, quale gli interventi per l'adeguamento dei macelli pubblici eseguiti dagli enti locali, in relazione alla quale sarebbe opportuno contemplare non solamente il concerto con la Conferenza Stato-Regioni bensì il coinvolgimento della Conferenza unificata.

Propone altresì di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere in parte favorevole con osservazioni e in parte non ostativo.

(1298-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente relatore PASTORE che propone la formulazione di un parere, per quanto di competenza, non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(193) *CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia*

(1176) *PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi*

(1207) *EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra i provvedimenti in titolo non riscontrando profili di contrasto con la ripartizione di competenze fra lo Stato e le regioni disposta dalla Costituzione – che ai sensi dell'articolo 117 riconosce la competenza statale esclusiva in materia di tutela del risparmio e di mercati finanziari – né con altre norme costituzionali. Propone quindi la formulazione di un parere, per quanto di competenza, non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(229) *MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(330) *Tommaso SODANO. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(540) *CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti ad amianto*

(590) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) *FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(977) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti*

(1240) *RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto*

(1253) *GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257*

(Parere alla 11^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo, che recano disposizioni analoghe a quelle previste dai disegni di legge n. 230 e n. 349, su cui la Commissione ha già espresso un parere non ostativo lo scorso 15 gennaio. Riscontrando anche nell'impianto dei testi in esame la piena conformità con le norme costituzionali e, in particolare, con gli articoli 2, sul rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, 32, sulla tutela della salute, e 35, sulla tutela del lavoro, rileva che il maggior favore accordato alle vittime dell'amianto nei trattamenti previdenziali rispetto agli altri lavoratori – che figura tra le misure che caratterizzano i provvedimenti suddetti – appare ispirato ad un principio di ragionevolezza coerente con l'articolo 3 della Costituzione. Tale previsione non configura inoltre profili di contrasto con la nuova formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, costituendo la previdenza materia di competenza esclusiva dello Stato, né con l'ordinamento comunitario, che riconosce tra gli obiettivi dell'Unione europea la tutela della salute. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

28^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione

(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione: parere favorevole con osservazioni;

(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(9) ANGIUS ed altri – Norme in materia di conflitto di interessi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento: parere contrario;

(36) CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità: parere contrario;

(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi: parere contrario;

(1017) RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse: parere contrario;

(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse: parere contrario;

(1250) ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi: parere contrario;

(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica: parere contrario

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

80^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora e per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9,45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96)
(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Dopo che il relatore FERRARA ha ricordato i rilievi formulati nel corso della seduta dell'8 maggio scorso, prende la parola il sottosegretario MOLGORA, il quale precisa che l'introduzione di un trattamento economico accessorio per i vice capo di gabinetto con funzioni vicarie dovrebbe necessariamente decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Con riferimento alla clausola volta a rendere invariante la spesa connessa al nuovo trattamento economico accessorio, ritiene opportuno che all'onere si provveda nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 52, comma 45, della legge n. 448 del 2001, attualmente destinate alla copertura degli oneri per il trattamento accessorio dei titolari degli uffici dirigenziali generali del Ministero della giustizia.

Il relatore FERRARA fa presente che la soluzione proposta dal Governo non sembra risolvere i rilievi finanziari emersi dal dibattito. Rileva, infatti, che la norma richiamata dal sottosegretario fa riferimento a risorse destinate per legge al trattamento accessorio degli uffici dirigenziali e che

non sia, dunque, possibile distoglierle da tale finalità con il provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, per i profili di competenza della Commissione, l'elemento rilevante è quello di assicurare che i trattamenti economici riconosciuti per i diversi incarichi non superino gli stanziamenti attualmente previsti.

Il senatore PIZZINATO rileva che, a suo giudizio, qualora venisse accolta la proposta avanzata dal sottosegretario, si creerebbero i presupposti per costituire inopportune commistioni tra le norme che regolano il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione del ministro con quelle che regolano, di converso, la dirigenza.

Prende, quindi, la parola il senatore CADDEO per esprimere il proprio dissenso rispetto alle osservazioni svolte dal presidente Azzollini. Asserisce, infatti, che i trattamenti accessori dei dirigenti rappresentano spese obbligatorie e, pertanto, non è fornita alcuna garanzia che gli stanziamenti di cui all'articolo 52, comma 45, della legge citata, possano essere sufficienti a garantire la copertura finanziaria del provvedimento.

In considerazione delle problematiche emerse dal dibattito, il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame. Fa presente, tuttavia, che, nella giornata odierna, scade il termine per formulare le osservazioni alla Commissione di merito e che, in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione, si rende più difficile rispettare il predetto termine.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta aveva proposto di esprimere avviso contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.13 e chiede, quindi, l'avviso del Governo sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.200 e 1.201, in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri privi della idonea copertura finanziaria. In merito all'emendamento 1.203, osserva che determina oneri di natura permanente e, pertanto, esprime analogo avviso contrario. Sull'emendamento 1.202 dichiara che la quantificazione degli oneri risulta sottostimata.

Il relatore GRILLOTTI, ricordando i termini del dibattito svolto nella precedente seduta, fa presente che l'attuale formulazione dell'emendamento 1.101 sembra suscettibile di comportare maggiori oneri.

Il sottosegretario DOZZO dichiara che i quantitativi di materiale oggetto dell'emendamento sono già ricompresi nell'ambito della stima indicata nella relazione tecnica al decreto-legge. Pertanto, l'emendamento 1.101 non dovrebbe comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore GRILLOTTI fa presente che il tenore della proposta emendativa sembrerebbe determinare il riconoscimento dell'importo massimo del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge. Pur assumendo che la relazione tecnica ricomprende, nella stima del materiale destinato allo smaltimento, anche quello interessato dall'emendamento 1.101, il riconoscimento di un contributo pari a quello corrispondente al materiale ad alto rischio, comporta un aggravio per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con i rilievi formulati dal relatore, ritiene che, allo stato, l'avviso della Commissione sull'emendamento 1.101 non può non essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, qualora venisse proposta in Assemblea una riformulazione volta a riconoscere un contributo fissato in una misura tale da non comportare un aggravio per il bilancio dello Stato, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, volta ad assicurare che la quantificazione indicata nella relazione tecnica già include i materiali richiamati nell'emendamento, ritiene ragionevole che la Commissione modifichi il proprio avviso. Si riserva, qualora tali condizioni dovessero verificarsi, di esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.3, 1.13, 1.101, 1.202, 1.200, 1.201 e 1.203, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta fino al termine degli stessi, per poter successivamente continuare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 14.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'orario cui hanno avuto termine i lavori della seduta antimeridiana dell'Assemblea, propone di rinviare i lavori della Sottocommissione al termine della seduta pomeridiana della Commissione.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,05.

81ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(1369) Conversione in legge del decreto legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del decreto-legge recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia. Per quanto di competenza, posto che il provvedimento dispone, sino al 31 ottobre 2002, la sospensione di alcuni termini di legge, anche ai fini tributari, e che non è corredato di relazione tecnica, occorre acquisire indicazioni in merito alla possibilità che possano derivarne differimenti di cassa per il bilancio dello Stato suscettibili di produrre effetti finanziari negli anni successivi al 2002.

Il senatore MARINO ritiene comunque necessario acquisire la relazione tecnica al fine di verificare eventuali differimenti di cassa che potrebbero manifestarsi successivamente all'anno 2002.

Il sottosegretario VEGAS esclude che dalle disposizioni contenute nel decreto legge possano derivare effetti di cassa per il bilancio dello Stato successivamente al 2002 e ritiene che qualsiasi valutazione sarebbe, comunque, tecnicamente indeterminabile.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1019) NANIA. – *Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo*

(1020) TOFANI. – *Interventi per l'espansione dell'Università di Cassino nella città di Sora e nella provincia di Frosinone*

(1175) PEDRIZZI e FORTE. – *Interventi a favore dell'Università pontina*

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato e relativi emendamenti. Esame. Parere favorevole su testo unificato ed emendamenti)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del testo unificato dei disegni di legge concernenti contributi alle Università pontina, di Messina nonché di Cassino, disegni di legge sui quali la Commissione ha già espresso parere favorevole, nonché dei relativi emendamenti al predetto testo unificato. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In merito all'emendamento 2.1, occorre, altresì, acquisire indicazioni in merito al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario ivi indicato. In particolare, se si tratti di un piano già previsto a legislazione vigente, nel qual caso occorre specificare che si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo stanziato, ovvero si tratti di una norma di natura meramente ordinamentale. Rileva che non vi sono osservazioni sul restante emendamento.

Il sottosegretario VEGAS conferma che l'emendamento 2.1 ha natura meramente ordinamentale.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo unificato e sugli emendamenti.

(1270) Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 5.2, 5.3, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.5, 16.0.4, 18.2, 19.0.1 e 19.0.2, per i quali non sussistono sufficienti disponibilità finanziarie nei fondi speciali in grado di garantire la corrispondente copertura. Segnala l'emendamento 16.0.10, in quanto non indica l'ente destinatario delle risorse ivi stanziato, nonché l'emendamento 18.1 volto ad inserire l'indicazione di una legge aggiuntiva in una voce della tabella C della recente legge finanziaria. Segnala, altresì, l'emendamento 8.1 che, qualora approvato, dovrebbe essere coordinato con la copertura finanziaria del provvedimento in titolo, prevista nell'articolo 21, nonché l'emendamento 20.0.1 in quanto dispone un'autorizzazione di spesa senza indicare la decorrenza dell'onere e della corrispondente copertura. Occorre, infine, valutare gli effetti finan-

ziari dell'emendamento 20.1 (Nuovo testo), per il quale occorre, altresì, coordinare l'importo degli oneri con la clausola di copertura che allo stato risulta sovrabbondante, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla lettera c). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni, sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS propone di esprimere avviso favorevole sull'emendamento 16.0.10, a condizione che venga indicato il destinatario delle risorse stanziato. Esprime, altresì, avviso contrario sull'emendamento 18.1, nonché sull'emendamento 20.1 (Nuovo testo), in quanto non sono previste risorse preordinate per le finalità ivi indicate. Analogo avviso ritiene che debba essere espresso sull'emendamento 20.0.1, in quanto la formulazione della proposta emendativa non contiene gli elementi essenziali volti a garantire la relativa copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI rileva che le argomentazioni addotte sull'emendamento 20.1 (Nuovo testo) possono semmai condurre all'espressione di un mero parere contrario.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.2, 5.3, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.5, 16.0.4, 18.2, 19.0.1, 19.0.2, 18.1 e 20.0.1, nonché parere contrario sull'emendamento 20.1 (Nuovo testo). Esprime, altresì, parere di nulla osta sull'emendamento 16.0.10 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga ivi indicato l'ente destinatario delle risorse stanziato. La Commissione osserva che, con riferimento agli emendamenti 8.1 e 20.1 (Nuovo testo), è necessario coordinare le rispettive clausole di copertura anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 21 del disegno di legge in titolo. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Dopo ulteriori considerazioni svolte dal relatore FERRARA in merito ai profili di copertura, il presidente AZZOLLINI, in considerazione della scadenza del termine per la formulazione di osservazioni alla Commissione competente e, preso atto dello stato del dibattito, propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2002

10ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1349) Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia-Europa, con sede in Singapore: parere favorevole.

(1355) Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo: parere favorevole.

all'8ª Commissione:

(1298-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

